Statuti della GUDF Svizzera

OSSERVAZIONE PRELIMINARE

Le denominazioni delle funzioni utilizzate nei presenti statuti si riferiscono sia alle donne sia agli uomini.

I DENOMINAZIONE, SCOPO E OBIETTIVI

Art. 1 Denominazione

Sotto la denominazione «Giovani Unione Democratica Federale» (di seguito «GUDF» o «GUDF Svizzera» o «Giovani UDF Svizzera») è costituita un'associazione politica ai sensi degli artt. 60 segg. CC, con sede presso il domicilio legale del presidente in carica.

La GUDF assume, a seconda della regione linguistica, una delle seguenti denominazioni:

- Junge Eidgenössisch-Demokratische Union (JEDU)
- Jeunes Union Démocratique Fédérale (JUDF)
- Giovani Unione Democratica Federale (GUDF)

Art. 2 Scopo

La GUDF Svizzera è un partito politico autonomo. Nello spirito della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, la GUDF Svizzera si impegna, nel rispetto della separazione tra Chiesa e Stato, a favore di un ordinamento statale conforme ai valori biblici.

La GUDF Svizzera promuove in particolare gli interessi politici dei giovani e la formazione democratica delle opinioni tra le generazioni. Si fa carico delle istanze dei giovani e cerca di concretizzarle nel dibattito democratico.

La GUDF Svizzera mantiene i contatti con l'Unione Democratica Federale (UDF) della Svizzera e con le sue sezioni. La GUDF si identifica con i valori dell'UDF, ma gestisce autonomamente gli affari associativi.

Art. 3 Obiettivi

1. Adesione a uno Stato di diritto liberale e democratico secondo i principi democratici generali.
2. Uno sviluppo economico e sociale sostenibile della Svizzera secondo i principi della democrazia diretta e della libera economia di mercato.
3. Promozione della libertà e della responsabilità individuale dei cittadini.
4. Promozione dell'educazione e della formazione dei giovani.
5. Promozione della famiglia, in particolare del matrimonio tra uomo e donna.
6. Promozione della vita naturale dal concepimento fino alla morte
7. Mantenimento e ampliamento della democrazia diretta e dei diritti popolari.
8. Mantenimento dell'indipendenza e della neutralità della Svizzera.
9. Mantenimento della libertà di espressione e di religione.

II STRUTTURA DELLA GUDF SVIZZERA

Art. 4 Organizzazione, adesione

La GUDF Svizzera è composta da membri individuali e partiti cantonali. Il comitato direttivo del partito decide in merito all'ammissione di nuovi partiti cantonali. Il comitato direttivo del partito decide in merito all'ammissione dei membri individuali sulla base di una domanda scritta di adesione. Tale decisione è definitiva.

Può diventare membro individuale della GUDF Svizzera chi:

- È disposto a sostenere gli obiettivi della GUDF Svizzera e riconosce gli statuti
- Sostiene gli obiettivi formulati negli artt. 2 e 3
- Ha almeno 14 anni e al massimo 35 anni

Oltre a essere membri della GUDF Svizzera, i membri individuali possono essere anche membri di una sezione dell'UDF, ma non di un altro partito.

La GUDF Svizzera può registrare simpatizzanti e sostenitori. È considerato simpatizzante o sostenitore chi appoggia in qualsiasi modo il partito e la sua attività. I simpatizzanti e i sostenitori possono essere invitati alle manifestazioni della GUDF e informati sulle attività, ma non godono dei diritti dei membri.

Membri onorari: sono eletti dall'assemblea dei membri, su proposta del comitato direttivo del partito, in virtù di meriti straordinari nei confronti della GUDF Svizzera. Dispongono degli stessi diritti dei membri individuali. La qualità di membro onorario non è soggetta ad alcun limite di età. Un membro onorario può essere contemporaneamente anche sostenitore, membro individuale o membro di una sezione cantonale.

Art. 5 Partiti cantonali

La GUDF Svizzera può sostenere e promuovere la costituzione di partiti cantonali.

1. I partiti cantonali della GUDF assumono, previa autorizzazione della GUDF Svizzera, la denominazione Junge Eidgenössisch-Demokratische Union (JEDU), Jeunes Union Démocratique Fédérale (JUDF) o Giovani Unione Democratica Federale (GUDF).
2. I partiti cantonali dispongono di piena autonomia giuridica e organizzativa nell'ambito degli statuti e del programma politico della GUDF Svizzera, nonché dei propri statuti approvati dal comitato direttivo del partito. Rispondono delle proprie attività con il loro patrimonio associativo.
3. La formazione delle opinioni e della volontà politica avviene autonomamente a ogni livello organizzativo.

Art. 6 Quote associative e responsabilità

L'importo delle quote associative dei membri individuali è fissato dall'assemblea dei membri su proposta del comitato direttivo e ammonta ad almeno fr. 20.–. I partiti cantonali versano una quota associativa annuale commisurata alla loro consistenza. Per le obbligazioni dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio associativo. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri.

Art. 7 Diritto di proposta

Ogni membro della GUDF ha il diritto di presentare proposte all'assemblea dei membri della GUDF Svizzera. L'organo competente per materia esamina la proposta il più rapidamente possibile e comunica la propria decisione per iscritto.

Le proposte devono pervenire per iscritto al presidente del partito con almeno 5 giorni di anticipo. Le proposte presentate successivamente sono decise dalla successiva assemblea dei membri.

Art. 8 Estinzione della qualità di membro

1. La qualità di membro si estingue per dimissioni, esclusione o decesso del membro individuale oppure per scioglimento di un partito cantonale. Le dimissioni sono possibili alla fine di ogni anno civile e devono essere previamente comunicate per iscritto al comitato direttivo del partito. Il

recesso di un partito cantonale è possibile alla fine di un anno civile solo se la relativa decisione è adottata da un'assemblea generale di tale sezione e documentata al comitato direttivo del partito al più tardi tre mesi prima della fine di un anno civile.

2. Il comitato direttivo del partito ha la facoltà di escludere in qualsiasi momento un membro individuale, indicandone i motivi. Il membro individuale viene sentito.
3. L'esclusione di un partito cantonale richiede una decisione dell'assemblea dei membri ed è possibile soltanto su proposta del comitato direttivo del partito. I membri della sezione interessata possono presentare domanda di adesione individuale.
4. I membri uscenti perdono qualsiasi diritto sul patrimonio associativo e sono tenuti a versare le quote relative al periodo della loro adesione (anni interi). Si estingue altresì il loro diritto di utilizzare tutti i documenti interni del partito e la denominazione Junge Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU), Jeunes Union Démocratique Fédérale (UDF) o Giovani Unione Democratica Federale (UDF).

III ORGANI

Art. 9 Organi

La GUDF Svizzera adempie i propri compiti mediante gli organi indicati di seguito:

- L'assemblea dei membri (AM), che una volta all'anno assume i compiti dell'assemblea generale (AG)
- Il comitato direttivo del partito (CDP)
- I revisori dei conti

Art. 10 Assemblea dei membri (AM)

L'assemblea dei membri è l'organo supremo della GUDF Svizzera ed è composta da tutti i membri individuali della GUDF. Si riunisce almeno una volta all'anno (assemblea generale) per trattare gli affari annuali statutari. Un esercizio associativo ordinario dura dal 1° gennaio al 31 dicembre.

La convocazione deve avvenire almeno 14 giorni prima della data dell'assemblea. Un'assemblea dei membri può essere convocata mediante decisione del comitato direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei membri dell'associazione.

Tutti i membri individuali e onorari hanno diritto di voto all'assemblea dei membri.

Art. 11 Compiti dell'AM e dell'assemblea generale

L'assemblea dei membri ha le seguenti competenze:

- Adozione del programma politico della GUDF Svizzera
- Adozione di importanti documenti di orientamento politico
- Decisione sulle raccomandazioni di voto, qualora queste non siano state decise in via definitiva dal comitato direttivo del partito
- Lancio di iniziative o referendum propri o sostegno a iniziative o referendum altrui
- Modifiche degli statuti (che devono obbligatoriamente essere iscritte all'ordine del giorno)
- Trattazione delle proposte dei membri individuali o delle sezioni cantonali

L'assemblea annuale dei membri ha i seguenti compiti:

- Elezione della presidenza del partito
- Elezione degli altri membri del comitato direttivo del partito
- Elezione dei membri dell'organo di revisione
- Approvazione del verbale, dei conti annuali, del preventivo annuale e del rapporto annuale
- Concessione del discarico alla presidenza e al comitato direttivo del partito
- Deliberazione sull'adozione e sulla modifica degli statuti e del programma politico
- Deliberazione sulle proposte
- Deliberazione sulle quote associative
- Nomina dei membri onorari
- Trattazione degli affari sottoposti all'AG dal comitato direttivo del partito

- Deliberazione sullo scioglimento del partito o sulla fusione con un altro partito, nonché sull'utilizzo dei valori patrimoniali e dell'archivio degli indirizzi

Art. 12 Comitato direttivo del partito (CDP)

Il comitato direttivo del partito è composto da almeno 3 membri e si costituisce autonomamente. Rappresenta il partito verso l'esterno ed è competente per tutti gli affari non riservati a un altro organo. Dirige operativamente la GUDF Svizzera secondo lo scopo statutario dell'associazione e il programma politico. Può prendere pubblicamente posizione a nome del partito su votazioni, elezioni e temi politici. Organizza manifestazioni e azioni politiche e può, secondo necessità, creare settori di competenza e istituire gruppi di lavoro o commissioni per la propria attività.

Il comitato direttivo del partito si riunisce su invito del presidente, in caso di suo impedimento su invito di uno dei vicepresidenti, oppure su richiesta di un terzo dei membri del comitato direttivo.

I membri del comitato direttivo del partito sono eletti dall'assemblea dei membri per un mandato di due anni. La rielezione è possibile. Un membro subentrante in sostituzione completa il mandato del membro uscente. Sono previste almeno le seguenti funzioni:

- Il presidente/la presidente: il compito consiste nel dirigere le assemblee e le riunioni e nel convocarle tempestivamente. Rappresenta la GUDF Svizzera verso l'esterno conformemente alle decisioni dell'AM.
- Il vicepresidente/la vicepresidente: il compito consiste nel supplire alla presidenza, seguire le sezioni e i nuovi membri, mantenere i contatti con le autorità e le istituzioni e reclutare nuovi membri. Può essere incaricato/a dalla presidenza di compiti autonomi di rappresentanza politica e si occupa di un settore di competenza definito dalla direzione del partito.
- Il segretario generale/la segretaria generale: il compito consiste nella gestione degli atti della GUDF Svizzera, nella redazione dei verbali delle riunioni, nella gestione degli elenchi dei membri e in ulteriori compiti.
- Altre cariche che il comitato direttivo del partito ritiene necessarie.

Art. 13 I revisori dei conti

Quali revisori dei conti sono elette due persone per un mandato di due anni. Esse devono verificare i conti annuali e presentare una proposta per la loro approvazione da parte dell'AG. Redigono autonomamente un rapporto scritto di revisione all'attenzione dell'AG.

IV VOTAZIONI, MODIFICHE DEGLI STATUTI, SCIOGLIMENTO

Art. 14 Votazioni ed elezioni

Prima delle votazioni e delle elezioni, gli scrutatori eletti dall'assemblea dei membri accertano il numero degli aventi diritto di voto ai fini del verbale. Salvo diversa disposizione degli statuti, per tutte le votazioni vale in linea di principio la maggioranza relativa degli aventi diritto di voto presenti. In caso di parità di voti, il presidente ha voto decisivo.

Nelle elezioni, al primo scrutinio vale la maggioranza assoluta (metà degli aventi diritto di voto + 1), successivamente la maggioranza relativa. Le votazioni e le elezioni si svolgono in forma palese, salvo che un quinto degli aventi diritto di voto presenti richieda la procedura tacita o segreta.

Art. 15 Modifiche degli statuti

Le modifiche degli statuti devono essere iscritte all'ordine del giorno nella convocazione. Richiedono il consenso di due terzi dei membri dell'associazione presenti all'assemblea dei membri.

Art. 16 Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato soltanto in un'assemblea dei membri convocata a tale scopo. Tale decisione richiede il consenso di tre quarti dei membri dell'associazione presenti all'assemblea dei membri.

V FORO COMPETENTE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 17 Foro competente

Per le controversie derivanti dai presenti statuti per le quali non è possibile trovare una soluzione amichevole, nonché per le impugnazioni delle decisioni dell'AM da parte dei membri ai sensi dell'art. 75 CC, il foro competente è quello del domicilio del presidente.

Art. 18 Entrata in vigore

I presenti statuti entrano in vigore con effetto immediato mediante l'approvazione da parte dell'assemblea costitutiva del 23.08.2021, svoltasi online con sede a Romanshorn, TG.

Disposizioni di rango superiore
Codice civile svizzero, articoli 60 segg.

Romanshorn, il 23.08.2021

Il presidente: Timmy Frischknecht

La segretaria generale: Carina Burkhalter